

Oltre tre milioni di utenti unici



Entra nella business community



EDITRICE LE FONTI

FINANZAEDIRITTO.it
Quotidiano finanziario e giuridico

RICERCA



Oltre tre milioni di utenti unici



Entra nella business community

finanza | etf e certificati | forex e trading | lavoro e master | diritto e fisco | immobili | tecnologie

cultura e società

Tributario

AL MONTE srl
VIA MONTE DI PIETA' 1/A - MILANO
IL COMPRO ORO CHE DAL 1942 PAGA DI PIU' A MILANO - VIA MONTE DI PIETA' 1/A

LEGGE COMUNITARIA 2010

12 Febbraio 2012 - Autore: Studio CARAVATI - Dottori Commercialisti Associati



L'art. 8, L. 15.12.2011, n. 217 (**Legge comunitaria 2010**) contiene numerose **novità** in ambito di **operazioni Iva con l'estero**. Lo scopo è quello di adeguare la normativa nazionale alle direttive comunitarie. Particolare rilevanza assumono le regole di individuazione del **momento impositivo** (art. 6, D.P.R. 26.10.1972, n. 633) dei **servizi generici** resi **tra soggetti passivi**, in quanto comporteranno un diverso modo di gestire i documenti contabili.

Per le **prestazioni rese da un soggetto Ue ad un committente residente in Italia** l'assoggettamento ad imposta deve avvenire mediante **integrazione della fattura** del prestatore comunitario, e non più con emissione di autofattura (art. 17, co. 2, D.P.R. 633/1972).

Vengono anche ampliati i presupposti che consentono di ottenere il rimborso Iva trimestrale (art. 38-bis, D.P.R. 633/1972), includendo anche talune prestazioni territorialmente non rilevanti.

MOMENTO IMPOSITIVO

Le **prestazioni di servizi cd. generiche** (ossia quelle rientranti nella disciplina dell'art. 7-ter, D.P.R. 633/1972) scambiate **fra soggetti passivi stabiliti in Italia con soggetti passivi non stabiliti** (cd. operazioni B2B) si considerano effettuate nel momento di **ultimazione** o, se di carattere periodico o continuativo, alla **data di maturazione dei corrispettivi**. In caso di pagamento anticipato del corrispettivo, in tutto o in parte, la prestazione si intende effettuata alla data del pagamento, limitatamente all'importo pagato.

Infine, le stesse prestazioni, se continuative di durata ultrannuale, in assenza di pagamenti in un anno solare, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare, fino all'ultimazione. In sostanza, in linea generale le suddette prestazioni si considerano effettuate all'atto dell'ultimazione (evento attualmente quasi del tutto irrilevante) ovvero, se precedente, al momento del pagamento. Si noti che, in mancanza di ultimazione o di pagamento, per le prestazioni in esame non è invece rilevante l'eventuale (facoltativa) emissione anticipata della fattura. Dal punto di vista documentale, quindi, la situazione dovrebbe essere la seguente:

- per le prestazioni generiche rese da soggetti italiani a soggetti Ue si dovrà emettere la fattura entro il giorno di ultimazione delle prestazioni o **alla data del pagamento** se antecedente (nessun obbligo vige per le prestazioni rese a soggetti passivi extra-Ue);
- per le prestazioni acquistate presso operatori economici esteri (Ue ed extra-Ue) territorialmente rilevanti in Italia si dovrà:
 - a) emettere autofattura ai sensi dell'art. 17 co. 2 D.P.R. 633/1972) – se il fornitore è extra-Ue – nel giorno in cui la

PROFESSIONISTI IN EVIDENZA

Studio Legale e Tributario Giommi Milano

Eventi e Formazione



Canton Ticino: un'opportunità da non perdere

1 Marzo 2012

Vai agli eventi

FinanzaeDiritto sui social network



Facebook



Twitter

Iscriviti e pubblica su **finanzaediritto.it**



Everlasting Luxury
the future of inaccessibility

GUIDA ALLA TUTELA DEL PATRIMONIO 2010

prestazione si considera **ultimata o alla data del pagamento** se antecedente;

b) integrare la fattura se il **fornitore è Ue.**

RIMBORSI INFRANNUALI

Viene estesa la possibilità di chiedere il rimborso del credito Iva trimestrale per alcune operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito territoriale (nuovo co. 2 dell'art. 38-bis, D.P.R. 633/1972). In particolare, il credito infrannuale può essere richiesto a rimborso, se di ammontare superiore a e 2.582,28, al sussistere – nel singolo trimestre – o di uno dei «vecchi» presupposti, oppure anche nei casi in cui le operazioni effettuate siano costituite prevalentemente (cioè per un importo superiore al 50%) da:

- lavorazioni relative a beni mobili materiali;
- trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione;
- servizi accessori ai trasporti e relative prestazioni di intermediazione;
- servizi creditizi, finanziari e assicurativi resi a soggetti extra-

Ue o relativi a beni destinati ad essere esportati fuori dalla Ue (art. 19, co. 3, lett. a-bis), D.P.R. 633/1972.

La ratio della novità va ricercata nella volontà del Legislatore di compensare la perdita del plafond relativa ai servizi intracomunitari che, fino al 31.12.2009, erano considerati non imponibili e ai servizi extra-Ue che, fino alla medesima data, erano non imponibili ai sensi dell'art. 9 D.P.R. 633/72. Come noto, infatti, tali operazioni assumevano rilevanza ai fini della qualificazione dello *status* di esportatore abituale e generavano plafond.

IMPORTAZIONI

E' stata abrogata la disposizione secondo cui i **beni importati in libera pratica non scontano l'iva** in Dogana solo se proseguono verso un altro Stato Ue **senza manipolazioni**;

Viene, infatti, **introdotta la possibilità**, finora preclusa, che i beni siano **sottoposti in Italia a manipolazioni** usuali, previa **autorizzazione doganale**.

La sospensione opera se l'importatore comunica il **proprio numero di partita iva** e quello del **cessionario comunitario**.


OPERAZIONI ASSIMILATE ALLE ESPORTAZIONI

A decorrere dal 17.01.2012, il regime di non imponibilità di cui all'art. 8 bis D.P.R. 633/1972 è **riservato** alle **cessioni di navi** adibite alla **navigazione in alto mare** destinate all'esercizio di **attività commerciali** o della **pesca** ovvero adibite alla **pesca costiera** (a prescindere dall'impiego, in alto mare o meno) o ad **operazioni di salvataggio** o di **assistenza in mare** o alla **demolizione**. Ne consegue che devono essere **assoggettate ad Iva** le **cessioni di navi commerciali** destinate al **trasporto di persone** o di **merci** nelle **acque territoriali** e in quelle **interne**. Sono **non imponibili** anche le **cessioni di navi militari o da guerra**, nonché le cessioni di unità navali in dotazione all'Esercito italiano, all'Aeronautica militare, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza, ecc.. Sono poste **limitazioni** anche alle **cessioni di aeromobili** (inclusi i satelliti) ad **organi dello Stato**, ancorché dotati di personalità giuridica: le cessioni di navi ai medesimi soggetti fuoriescono dal regime di non imponibilità.

DECORRENZA

Le novità commentate, eccezion fatta per le previsioni in tema di **operazioni assimilate alle esportazioni** (già in vigore dal 17.01.2012), decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. 217/2010, ossia **dal 17 marzo 2012**.

CMC
CENTRO CULTURALE DI MILANO



TAG CLOUD

controllo fiscale conservazione sostitutiva documento informatico posta
elettronica certificata decreto salva crisi art. 21 del di 78/2010 convertito nella L.
122/2010. opentaps 36bis inps finanza islamica
avvocati posta elettronica
contenzioso asset class spazio web irap 2011 investment group
scritture contabili stretta creditizia cartelle
acconto iva 2012 iva
per cassa pagamento ricorso esenzione donato di
gilio alessandro proto consulting. fondo caronte diritto